

IMPORTAZIONI PER SMALTIMENTO DA PAESI TERZI

In entrata nell'Unione europea (importazioni):

le importazioni di rifiuti nell'Unione europea sono consentite per tipologie e destinazioni diverse a seconda del paese di provenienza, distinguendosi:

a. le importazioni da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea:

è consentito importare rifiuti per sottoporli ad operazioni di smaltimento con la procedura di notifica e di autorizzazione, opportunamente adattata.

b. le importazioni da paesi che hanno concluso accordi o intese secondo l'art. 41, comma 1, lettere b) o c):

"Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra b) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2"

è consentito importare rifiuti per sottoporli ad operazioni di smaltimento con la procedura di notifica e di autorizzazione opportunamente adattata.

c. le importazioni da paesi o territori d'oltremare:

da paesi o territori d'oltremare è consentito importare rifiuti, sia per sottoporli ad operazioni di recupero che di smaltimento e seguono, di norma, le procedure previste per le spedizioni intracomunitarie.